

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## XLVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi (218) . . . . .	461
PRESIDENTE . . . . .	461, 463, 464, 465, 466, 467
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	461, 463, 464, 466
VENEGONI . . . . .	461, 464, 466
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	462, 464, 465, 467
CACCIATORE . . . . .	462, 465, 466
PERLINGIERI . . . . .	462, 463
MAGLIETTA . . . . .	462
DI VITTORIO . . . . .	462, 463, 464, 466
AIMI . . . . .	462, 463, 464
GITTI . . . . .	463
MARANGONI SPATACO . . . . .	463, 464
CHIAROLANZA . . . . .	464
CREMASCHI . . . . .	464, 465
REPOSSI . . . . .	466
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	467

**La seduta comincia alle 9.40.**

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi. (218).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri, dopo avere ampiamente dibattuta la questione del disgiungimento dei due aspetti del problema (la conservazione del posto e il trattamento economico ai richiamati alle armi) è stata chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, il Sottosegretario Pugliese desidera fare una dichiarazione in ordine al problema del trattamento economico.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha già dichiarato ed ancora intende affermare che si propone non solo di studiare la cosa, ma di presentare al più presto un disegno di legge che possa risolvere, mediante un congruo adeguamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie, la posizione dei lavoratori richiamati alle armi.

VENEGONI. Queste promesse governative si ripetono continuamente, ma nella maggior parte dei casi non si traducono mai in realtà. A me sembra che sia proprio in sede di appro-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

vazione del presente disegno di legge il momento adatto per risolvere un così importante problema.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In realtà si tratta di attuare il principio sancito nell'articolo 52 della Costituzione per il quale l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Esistono alcune categorie che non sono difese da alcuna norma giuridica adeguata. E, quindi, necessario completare da questo punto di vista la nostra legislazione, senza attendere di dover risolvere l'altro e troppo vasto problema del trattamento economico.

Vorrei che la Commissione, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Governo sulla prossima presentazione di un disegno di legge al riguardo, rinviasse la soluzione di quel problema e tenesse presente lo scopo importantissimo del presente disegno di legge, che è quello della conservazione del posto.

Riferendomi alla richiesta ieri fatta dal collega onorevole Cacciatore, posso oggi dichiarare di non aver niente in contrario neppure a stabilire un inasprimento dell'ammenda. Faccio però notare che, qualsiasi sia l'ammontare dell'ammenda, il datore di lavoro ha — sempre — l'obbligo della riassunzione del lavoratore.

CACCIATORE. Per quanto riguarda il trattamento economico degli impiegati in caso di richiamo alle armi, io mi appello ad una disposizione contenuta nella legge del 1924 in base alla quale compete loro la corresponsione dell'intera retribuzione.

Non mi pare, quindi, che, per lo meno per tale categoria, si possa fare un passo indietro.

Mi preoccupa, poi, l'articolo 2 del provvedimento di cui ci stiamo occupando. Esso dice che le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi del personale dipendente da aziende municipalizzate. Gli onorevoli colleghi certamente sanno che detto personale va trattato secondo il suo particolare contratto di lavoro; noi, non possiamo ora correre il rischio di pregiudicare quanto da essi già acquisito.

Per quanto riguarda l'ammenda, io ho proposto di fissarla in lire 1000 per ogni giorno di ritardo nella riassunzione. Possiamo anche ridurla a 500 lire, se volete agganciarla ad ogni settimana di ritardo anziché ad ogni giorno, ma ritengo che, se si vuole che essa abbia veramente efficacia bisogna che si proporzioni al periodo di trasgressione.

PERLINGIERI. Debbo far notare che l'ammenda è una sanzione penale che non esclude

la responsabilità civile del datore di lavoro tenuto a versare al lavoratore la paga per tutti i giorni di mancata riassunzione. V'è quindi implicitamente una punizione progressiva. Non si può invece commisurare l'ammenda sui giorni di assenza. Bisogna eventualmente, se si vuole aggravarla, aumentarne la cifra, non modificarne il sistema d'irrogazione.

MAGLIETTA. Non comprendo perché si debba fare tutta una casistica, quando potremo invece modificare semplicemente l'articolo 1 nel senso che tutti i dipendenti dello Stato, da Enti pubblici e privati; tutti, insomma, gli impiegati e gli operai, debbono conservare i loro posti. Basterebbe riaffermare il principio sancito nella Costituzione.

DI VITTORIO. Non posso non tornare sulla questione del trattamento economico. Ritengo che si debbano dare delle garanzie anche agli operai più modesti onde eliminare finalmente l'ingiustizia per cui l'impiegato, in caso di richiamo, riceve addirittura l'intero stipendio e l'operaio, invece, non riceve nemmeno una lira. Voglio ammettere che vi sia una differenza fra le due categorie; ma bisogna renderla meno marcata.

Se l'impiegato prende l'intero stipendio, all'operaio si dia almeno una parte del salario; non può essere ammissibile, come principio, questa distinzione così netta per cui, a causa del richiamo alle armi di un congiunto, la famiglia dell'operaio deve subire un vero danno economico, mentre quella dell'impiegato, alle volte, ne ritrae addirittura un beneficio.

Quanto alla questione dell'ammenda, giungerei a questa conclusione: poiché la misura prevista da lire 2000 a lire 20.000 non è cosa che possa impressionare, aumentiamo questi limiti. Specifichiamo, inoltre, il principio del risarcimento al lavoratore del danno della mancata riassunzione, altrimenti nel caso in cui un datore di lavoro, per caparbietà od altro, preferisca pagare magari mezzo milione di ammenda, il lavoratore rimarrebbe danneggiato. Vorrei che nella attuale fase di evoluzione della società ci si preoccupasse di fare delle leggi che non soddisfino soltanto le apparenze, ma cerchino di risolvere profondamente i vari problemi, senza dare adito a possibili evasioni.

AIMI. Faccio rilevare all'onorevole Di Vittorio che non occorre specificare l'obbligo del risarcimento del danno al lavoratore non riassunto. Stabilendo nella legge l'obbligo della riassunzione, noi affermiamo un diritto che non viene mai a cessare, neppure per il fatto che esiste una sanzione penale.

Occorre invece riflettere sul pericolo che il lavoratore, in un primo tempo riassunto, venga, in un secondo tempo, licenziato.

DI VITTORIO. Accetto le osservazioni dell'onorevole Aimi. Visto però che la scappatoia rimane sempre (riassunzione magari per cinque giorni e licenziamento successivo per dichiarazione di insufficienza di lavoro), perché allora non preoccuparci, oltre che dell'ammontare dell'ammenda, di fissare anche un periodo di tempo durante il quale non si possano licenziare i lavoratori di cui ci occupiamo se non per cause dipendenti da colpa del lavoratore stesso?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, si è potuta svolgere una discussione, consentita dal Regolamento, la quale ha anche lo scopo di far confluire su una soluzione concordata la maggioranza della Commissione.

Quanto propone l'onorevole Di Vittorio è un interessante problema che può senza meno essere discusso in sede di articoli.

Con questa legge noi vogliamo stabilire un principio: quello, cioè, che il richiamo alle armi non determini soluzioni del rapporto di lavoro. Poiché, in pratica, nella quasi generalità dei casi, si tratta di richiami di specialisti, mi sembra che il datore di lavoro abbia tutto l'interesse non solo a riprendersi il proprio dipendente richiamato, ma anche a farlo con tutta fretta. Potrebbe tuttavia verificarsi il caso in cui un proprietario tenti di evadere all'obbligo della riassunzione dichiarando che, appunto durante l'assenza del richiamato, essendo tutto proceduto regolarmente, ha constatato che trattavasi di un elemento superfluo. Come ovviare a ciò: lo si può fare sia infliggendo l'ammenda, sia obbligando la riassunzione con un minimo di mesi di garanzia, per tutti indistintamente i casi. Forse quest'ultima soluzione potrebbe tornare veramente efficace, perché in effetti i lavoratori richiamati mirano ad un posto stabile e comunque alla conservazione del posto per almeno un certo periodo di tempo, che consenta di riambientarsi.

AIMI. Faccio presente che stabilire un termine, molto spesso può arrecare più danno che vantaggio. Sapendosi pubblicamente che il lavoratore richiamato deve essere pagato, ad esempio, per tre mesi e che dopo tre mesi lo si può licenziare, il datore di lavoro potrebbe pagargli tre mesi ed essere a posto anche di fronte alle organizzazioni sindacali.

GITTI. È chiaro che il disegno di legge riguarda semplicemente la conservazione del posto; tuttavia mi pare che si sia manifestata

in tutti la preoccupazione di dover mettere l'imprenditore o il datore di lavoro in condizioni tali da dover attuare, in ogni modo, il provvedimento. Solo prevedendo delle rigide sanzioni, si potrà raggiungere tale scopo, perché penso che ogni imprenditore, il quale sa che debbono tornargli al lavoro elementi richiamati ai quali deve dare di nuovo il posto in precedenza occupato, nel provvedere alle sostituzioni dei medesimi, andrà cauto e porrà dei limiti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo manifestare la mia perplessità su questo orientamento tendente a creare una condizione di privilegio per una categoria di lavoratori e faccio presente che, indipendentemente dalle modifiche, per eventuali mutamenti nelle condizioni delle ditte, può rendersi sempre indispensabile l'adozione del provvedimento del licenziamento.

MARANGONI SPARTACO. Per tre mesi almeno i richiamati che tornano a casa sono garantiti. Poi rimarranno nella condizione degli altri lavoratori.

DI VITTORIO. Noi abbiamo una legge che fa obbligo di assumere una certa percentuale di ex combattenti e mutilati. Talvolta avviene che, per ottemperare a questa legge, un'azienda, tenuta ad occupare, ad esempio, cinque mutilati, licenzi cinque non mutilati. È evidente che il legislatore ha voluto stabilire un privilegio per quella categoria di lavoratori minorati i quali, oltretutto, lo sono diventati mentre compivano un servizio di carattere nazionale. È giusto che la collettività assuma certi obblighi nei loro confronti. Il richiamato, in pratica, è nella stessa situazione, naturalmente nei limiti del paragone. Si noti poi che l'operaio, durante il richiamo, non percepisce neppure il salario, ma solo un sussidio con il quale la sua famiglia stenta perfino a comperarsi il pane necessario.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Una volta riassunto il lavoratore richiamato, potrebbe darsi il caso che una ditta sia costretta a licenziare un altro dipendente.

DI VITTORIO. Se questo si potrà evitare, tanto meglio, altrimenti non costituirà mai una ingiustizia perché il licenziando si sarà trovato, per un certo periodo, in condizioni nettamente migliori del collega richiamato il quale, invece, ha subito involontariamente un danno.

PERLINGIERI. Mentre posso essere favorevole alla concessione della garanzia della riassunzione per almeno tre mesi, da dare al

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

lavoratore che torna dal richiamo alle armi, sono contrario alla proposta di elevare fortemente l'ammenda. Secondo me non ha valore la portata economica delle sanzioni ma l'effetto morale di esse, effetto che costituisce una remora per quel datore di lavoro che ha interesse a non fare iscrivere nel proprio certificato penale l'ammenda subita, sia che questa ammonti a 10.000 sia che ammonti a 80.000 lire.

CHIAROLANZA. La cosa ha secondo me un valore morale e pratico assai importante perché un soldato che lascia il lavoro sopporta il sacrificio più volentieri sapendo di avere la garanzia che al ritorno, per almeno tre mesi, lo ritroverà.

PRESIDENTE. Penso che, ormai, sia possibile concretare quanto dalla discussione è emerso e chiudere questo seguito della discussione generale conseguente alle dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio ».

L'onorevole Cremaschi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per i mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari a prestazione d'opera in genere, aventi contratti associativi od individuali, non può aver luogo alcuna disdetta o sottrazione di terreno o locali per abitazione, per la durata del periodo in cui si trovano famigliari alle armi per obblighi di leva o perché richiamati o trattenuti ».

Ritengo che detto emendamento potrebbe formare oggetto di una proposta di legge a se stante. In agricoltura vi sono rapporti che si presumono associativi. Se si tratta di braccianti faccio notare che, in proposito, vi sono due proposte di legge che saranno esaminate quanto prima dalla Commissione e nelle quali l'emendamento potrebbe essere inserito.

MARANGONI SPARTACO. Il rapporto di lavoro rimane fisso per le due categorie. Sono

d'accordo con quanto ha sostenuto il collega Maglietta e cioè che tutti, impiegati ed operai, da chiunque dipendano, debbano avere assicurata la conservazione del posto. Per esempio, i salariati nelle campagne hanno un rapporto di lavoro mensile, e che differenza c'è fra essi e i lavoratori delle fabbriche?

DI VITTORIO. Credo che non sia giusto il principio che questa legge si applichi esclusivamente agli operai dell'industria, del commercio, dell'assicurazione, ecc., e che non debba riguardare, ad esempio, i lavoratori dell'agricoltura. Non si può ammettere un distacco così reciso da un settore all'altro. Anche in agricoltura vi sono operai che lavorano normalmente. Ci sono i salariati fissi che hanno un rapporto di dipendenza.

AIMI. I rapporti di lavoro in agricoltura sono notevolmente diversi. Non possiamo fissare norme di legge per i salariati che sono assunti per lavori stagionali. Non dico che il principio non sia giustissimo (evidentemente dovremmo applicarlo anche per i salariati dell'agricoltura) però bisognerà vedere la formula più opportuna.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche in agricoltura vi sono delle categorie di cui ci dovremo preoccupare.

Sono però del parere che convenga prendere in considerazione il problema in altra sede.

Per quanto riguarda i braccianti, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti è tutto un altro problema. Si tratta di regolare in un secondo tempo il contratto in maniera tale, anche quando è ammessa la capacità lavorativa della famiglia proporzionata alla superficie del podere, da garantire la durata del contratto di mezzadria. Per quanto riguarda i salariati, il problema deve ancora sorgere e non può essere inserito in questo disegno di legge.

VENEGONI. Nell'articolo 1° che stiamo esaminando si parla di richiamo alle armi. Non si potrebbe dire: « Il richiamo e il trattenimento alle armi? ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il trattenimento è già previsto nella legge di leva. È considerato a tutti gli effetti periodo di leva.

CREMASCHI. Ricordo che, dopo la liberazione, è stato fatto un accordo con l'Associazione degli agricoltori, per dare un compenso a tutti quelli che erano stati richiamati alle armi, però quando ci siamo trovati di fronte ai mezzadri che erano stati confermati sotto le armi e che non avevano avuto il compenso, la stessa Associazione ha detto che si era im-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

pegnata a darlo ai richiamati e non ai conformati.

PRESIDENTE. La tesi degli onorevoli Venegoni e Cremaschi è che il trattenimento alle armi si possa paragonare ad un richiamo. A me sembra che essi abbiano ragione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso accettare questa interpretazione, poiché, anche oggi, i trattenuti sono già garantiti dalla legge del 1946. Questa è, appunto, l'interpretazione che ne abbiamo dato. Comunque non è in sede di articolo 1 che può introdursi questa chiarificazione. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Cremaschi faccio osservare che la sede per approvare tale concetto non è questa. Mi associo quindi alle considerazioni fatte dal collega Pugliese e dal nostro Presidente.

CREMASCHI. Mi riservo di ripresentare l'emendamento sotto forma di proposta di legge, in altra sede. Conseguentemente lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi, allora, nessun emendamento sull'articolo 1, di cui già ho dato lettura, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle province, dai comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

«Per i richiami del personale indicato negli articoli 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Per i rapporti di lavoro degli operai i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 110 dello stesso Codice».

CACCIATORE. Penso che, meglio di « operai », giusta una osservazione fatta durante la discussione generale in una precedente seduta, si possa meglio dire: « prestatori d'opera » estendendo così il concetto a tutti i settori e soddisfacendo anche i desideri del collega Maglietta. D'altronde, questa dizione entra nello spirito degli articoli 2110 e 2111 del Codice civile.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esatto, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento diretto a sostituire alle parole « degli operai » le parole « dei prestatori d'opera ».

(È approvato).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

«Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso Codice».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro, per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese e non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi».

Il lavoratore che, senza giustificato impedimento, non si metta a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi o aziendali di lavoro».

Su questo articolo molti sono gli emendamenti che bisognerà apportare. Lo voteremo quindi, per divisione, comma per comma.

Al primo comma invece di « Il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro, per riprendere la sua occupazione » io direi che: « Il lavoratore ha diritto a riprendere la sua occupazione », ciò per evitare che si attribuisca al datore di lavoro una eccessiva discrezionalità.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954

CACCIATORE. Penso che la migliore dizione sia: « Il lavoratore si presenta per riprendere il lavoro ».

PRESIDENTE. Meglio dire: « Il lavoratore deve presentarsi al datore di lavoro per riprendere la sua occupazione ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il porsi a disposizione può anche significare che il lavoratore mandi al datore di lavoro una lettera notificandogli l'avvenuto congedo e quindi ponendosi a sua disposizione. Altre formulazioni potrebbero dare adito ad obblighi che non credo alcuno voglia sancire.

PRESIDENTE. Esatto. Penso che il primo comma con questo chiarimento potrebbe essere votato senza modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CACCIATORE. Per tradurre in pratica l'accordo raggiunto, in linea di massima, durante la discussione, propongo, prima di passare al secondo comma, un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Il lavoratore non potrà essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso accettare questo emendamento, purché si faccia salvo il principio della giusta causa.

CACCIATORE. Benissimo. Si può allora aggiungere « tranne che non si verifichi il caso di cui al primo comma dell'articolo 2119 del Codice civile ».

PRESIDENTE. La migliore formulazione del comma aggiuntivo potrebbe essere la seguente:

« Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

VENEGONI. Bisogna introdurre il principio che lo stesso diritto è riconosciuto anche ai trattenuti alle armi.

REPOSSI. D'accordo. Formulerei al proposito un comma aggiuntivo così concepito:

« Le norme del presente articolo si applicano anche ai trattenuti alle armi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo collocazione, questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma di cui do nuovamente lettura:

« Il lavoratore che, senza giustificato impedimento, non si metta a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati è considerato dimissionario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'ultimo comma è così formulato:

« Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi o aziendali di lavoro ».

DI VITTORIO. Io direi « Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori ».

PRESIDENTE. Penso che se si dicesse solamente « contratti di lavoro » sopprimendo le parole « collettivi o aziendali » noi faremmo la più lata delle definizioni comprendendo tutti i contratti di lavoro stessi.

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo delle parole « collettivi o aziendali ».

(È approvato).

L'ultimo comma rimane così formulato:

« Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5, nel suo complesso, può essere, dunque, così formulato:

« Alla fine del richiamo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 2119 del Codice civile non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

---

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1954
 

---

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Il privato datore di lavoro che contravvenga alla presente legge è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona cui si riferisce la contravvenzione ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già precedentemente dichiarato, non ho nulla in contrario ad aggravare la sanzione pecuniaria. Sopprimerei, anzi, la dizione di: « privato datore di lavoro » dicendo in genere che le contravvenzioni della presente legge sono punite, ecc. ».

Aggiungerei anche un secondo comma relativo ai richiamati alle armi. L'articolo potrebbe, dunque, essere così formulato:

« Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Con la stessa ammenda, a modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo testo proposto dal rappresentante del Governo.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« La vigilanza per l'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro. »

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi » (218):

Presenti e votanti . . . .	41
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimì, Aimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Giacomo, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, La Spada, Lizzadri, Maghetta, Marangoni Spartaco, Montelatici, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roasio, Scarpa, Storchì, Tognoni, Valandro Gigliola e Venegoni.

**La seduta termina alle 11.45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI